

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

---

**IL TRIBUNALE DI BENEVENTO**

in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. \_\_\_\_\_ sulla domanda presentata, col patrocinio dell'Avv. Filomena BALDINO e con l'ausilio del Gestore della Crisi, Dott.ssa Ida LONARDO, da:

*RICORRENTE*

avente ad oggetto: Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

**CONCLUSIONI**

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

**FATTO E DIRITTO**

1. \_\_\_\_\_ chiedeva omologarsi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, da lui presentato.

La domanda e la relazione del gestore contengono, o sono corredate, dei seguenti elementi:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) la consistenza e della composizione del patrimonio;

c) l'enunciazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni: ovvero nessuno;

d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto (euro 1.341,00 mensili) occorre al mantenimento di lui e, giusta decreto del Tribunale di Ancona (in data 13-23.2.2019, cron. n. 2490/2019), del figlio minore \_\_\_\_\_.

Alla domanda era allegata una relazione dell'OCC, che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
2. Il piano è sinteticamente illustrato nei seguenti passi e tabelle:

<b>PASSIVO</b>	
<b>INPS CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO N. 048200800025360</b>	
<b>ANCONA ENTRATE S.R.L.</b>	
<b>COMUNE DI ANCONA</b>	
<b>REGIONE MARCHE</b>	
<b>ENI</b>	
<b>BCC FILOTTRANO</b>	
<b>BANCA IFIS cessionaria FINDOMESTIC</b>	
<b>PRESTITALIA (a settembre)</b>	
<b>SIGLA CREDIT (delega di pagamento a settembre)</b>	
<b>Compenso OCC dell'ODCEC BN</b>	
<b>Compenso Avv.to Baldino</b>	
<b>TOTALE</b>	

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO MEDIO MENSILE
ASSEGNO MANTENIMENTO	300,00
VITTO	400,00
LUCE	70,00
UTENZE	40,00
ASSICURAZIONE AUTOVETTURA	58,00
BOLLO AUTOVETTURA	18,00
SPESE MEDICHE	50,00
RISCALDAMENTO	125,00
SPESE CARBURANTE	250,00
SPESE SCOLASTICHE	30,00
<b>TOTALE SPESE MENSILI</b>	<b>1.341,00</b>

❖ [REDACTED] risulta proprietario di n. 2 immobili siti nel [REDACTED]



iniziale, al 30/06/2039, per un totale di anni 30.

A fronte di tale massa debitoria, il piano prevede:

- La messa a disposizione di € 400,00 mensili da parte di [REDACTED] per n. 149 mensilità, e l'ultima mensilità, la n. 150 per € 493,00, per un apporto complessivo di € 60.093,00.
- Euro 52.500,00 mila.** Il valore dell'immobile invece, secondo le quotazioni OMI, assegnano a quella zona/fascia OMI, un valore variabile tra i 650 euro e 870 per le abitazioni di tipo economico, categoria a cui appartiene l'immobile del sig. [REDACTED] 50 mq circa, quindi per l'abitazione del ricorrente il valore massimo assegnabile secondo le quotazioni OMI è di circa euro 42.500,00 (850euro per 50mq). Altresì c'è da considerare il box di pertinenza di 20 mq, il cui valore Omi si può contenere nel range compreso tra 370 e 500 euro e considerando il massimo della quotazione OMI, la pertinenza dell'appartamento può avere una valutazione massima pari ad euro 10.000,00 (500eurox20mq).

## VI -Il piano di soddisfacimento dei creditori

Come già evidenziato il piano prevede il soddisfacimento del 100% delle spese in prededuzione per l'OCC e il 75% per l'avvocato Baldino, del 37% per il privilegio ipotecario, del 20% per i creditori muniti di privilegio mobiliare e il pagamento del 5% ai chirografari e/o degradati al chirografo.

Classi di debito	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
<b>Classe di Prededuzione</b>			
OCC del ODCEC di Benevento			100%
Avvocato Filomena Baldino			75%
			20%

Creditori	145.760,35	49.333,18	
Comune di Ancona			20%
Regione Marche (cartella)			
Privilegio mobiliare			20%
Residuo chirografario			5%
Ancona Entrate S.r.l. (cartella)			20%
INPS CONTRATTO MUTUO IPOTECARIO N. 048200800025360			
privilegio ipotecario			37%
(Residuo degradato chirografo)			5%
BCC FILOTTRANO			5%
PRESTITALIA cessione del quinto (debito residuo a dicembre)			5%
ENI			5%
BANCA IFIS (cessionaria FINDOMESTIC)			5%
SIGLA CREDIT (debito residuo a dicembre)			5%

A conclusione della presente e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto gestore dell'OCC rilevato

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss DLgs.n. 14/2019 che prevede da parte del sig. [REDACTED] pagamento 100% delle spese in prededuzione per l'OCC e il 75% per l'avvocato Baldino, del 37% per il privilegio ipotecario, del 20% per i creditori muniti di privilegio mobiliare e il pagamento del 5% ai chirografari e/o degradati al chirografo, tramite il pagamento — in caso di omologa della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa, di Totali € 7.800,00 entro un anno dall'omologa a completa copertura delle spese in prededuzione; quanto al credito privilegiato nei confronti di Agenzia della Riscossione per complessivi € 268,96 entro due mesi dall'omologazione del piano; Dal primo mese dall'omologa il sig. Di Lello verserà la somma di € 400,00 per i prossimi 149 mesi, e l'ultima rata, ovvero la n. 150, pari ad € 493,00, quindi un piano della durata pari ad anni 12 e mesi 6;

3. Il Giudice disponeva il divieto di azioni esecutive e cautelari: anzi, più esattamente, così provvedeva: *«sospende «la cessione del quinto e la delega di pagamento» in atto, a vantaggio, rispettivamente, si tratta dei crediti, rispettivamente, della PRESTITALIA S.P.A. e della SIGLA CREDIT S.R.L.»*.

Non pervenivano osservazioni da parte dei creditori: sicché non occorre modificare il piano.

Giacché, dunque, nessuno dei creditori contestava la convenienza della proposta, il Giudice non deve valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

4. Alla luce di tutto quanto precede, può ritenersi che ricorrano i requisiti di legge dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano.

Il ricorrente e la di lui condizione rispondono alle definizioni poste dall'art. 2, lettere 'c' (in particolare, deve reputarsi certa l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) ed 'e', CCII.

Si tratta di pubblico dipendente, che presta servizio nella [REDACTED]: può, pertanto, considerarsi che sia un consumatore.

Non risultano, alla luce degli elementi di fatto offerti (cfr. i §§ VII e VIII della relazione del gestore), condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII: né, come detto, i creditori ne hanno evidenziate.


5. Ai sensi dell'art. 70, co. 8, CCII, la sentenza di omologa dev'essere comunicata ai creditori, e pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1 dello stesso articolo, ossia *«in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia»*.

In ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, deve disporsi che tale forma di pubblicità sia limitata all'estratto (cfr., anche analogicamente od estensivamente, le regole ed i principi che si ricavano dal comb. disp. degli artt. 65, co. 2, e 45, co. 2, CCII: e si noti, altresì, ad esempio, che l'art. 45 è richiamato, ai fini della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, dall'art. 49, co. 4, CCII), contenente le generalità del debitore (non il solo nome, ad evitare ogni incertezza: e, del resto, le generalità possono leggersi nel dispositivo), il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

Nel caso di specie, infine, non occorre la trascrizione della sentenza, giacché la consistenza immobiliare del debitore non è destinata alla soddisfazione dei creditori.

P.Q.M.

**IL TRIBUNALE**

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, presentato  

2. dispone eseguirsi gli adempimenti di cui all'art. 70, co. 8, CCII;
3. dispone la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia, per estratto, il quale conterrà le generalità del debitore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza stessa;
4. dichiara chiusa la procedura.

Benevento, li 23 Aprile 2024

---

IL GIUDICE  
DOTT. LUIGI GALASSO